



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BOLDRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2012**

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esonero dell'obbligo di sottoscrizione delle liste rappresentative di gruppi politici o di partiti meno rappresentativi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'idea di tutelare la rappresentatività di quei gruppi politici o partiti che, pur non costituendo, all'interno delle due Camere, gruppo parlamentare autonomo, sono tuttavia espressione di un'ideologia, nella quale peraltro si riconoscono parte degli elettori. Sono ormai numerosi i casi, nell'attuale legislatura, di alcuni parlamentari che, lasciato il gruppo politico originario di appartenenza, hanno fondato all'interno del Gruppo Misto, una propria corrente di pensiero e sulla base di questa hanno svolto il proprio lavoro parlamentare.

Nel dettaglio, si interviene sul testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, aggiungendo, nel titolo III «Del procedimento elettorale preparatorio», un comma all'articolo 18-*bis*.

La norma introdotta prevede che le liste rappresentative di partiti o di gruppi politici, che sono presenti in entrambe le Camere con almeno un componente ovvero con due componenti in un ramo del Parlamento ed ancora con due membri del Parlamento europeo, non necessitano di alcuna sottoscrizione, essendo sufficiente una dichiarazione dei presidenti o segretari nazionali dei medesimi gruppi o partiti che ne attesti la rappresentatività.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. All'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno due componenti o con almeno un componente per ciascuna Camera, ovvero presenti con almeno due componenti al Parlamento europeo alla data del deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi».

